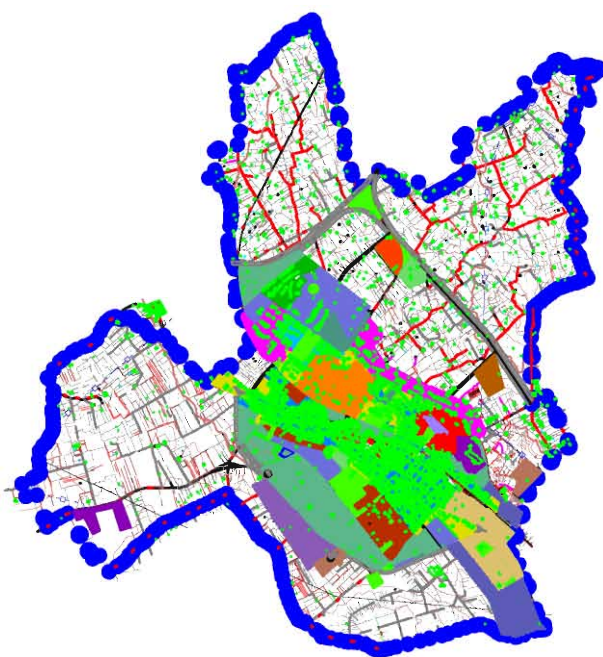




COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE

Settore 3° – Urbanistica ed Edilizia

VARIANTE P.R.G.



*Revisione per Adeguamento alla DGR 30/11/2012,
n. 2527, al Parere motivato VAS 23/01.2018 n.005 e alla
nota della Sezione Urbanistica prot. 6806 del 24/07/19*

RELAZIONE TECNICA

data dicembre 2019

*Il Progettista
Ing. Giovanni Sticchi*

RELAZIONE TECNICA ADEGUAMENTO VARIANTE

Con delibera di G.C. n. 63 del 21/03/2019 e conseguente atto dirigenziale del Settore "Edilizia-Urbanistica" n. 128 R.G. del 26/03/2019 il Comune di Tuglie ha demandato al sottoscritto ing. Giovanni Sticchi di procedere alla revisione e all'aggiornamento della Variante al vigente P.R.G. adottata con delibera di C.C. n.26 in data 28/08/2008.

La proposta di Variante adottata riguardava i seguenti aspetti:

- 1) la ridefinizione dell' i.f.f. del "Comparto 3b" da 0,6 a 0,8 mc/mq con incremento della capacità insediativa da 18.0000 a 24.000 mc;
- 2) la variazione della destinazione d'uso di un ambito territoriale posto in prossimità dell'intersezione tra Via Masseria Vecchia, la S.P. per Collepasso e Corso C. Vergine, da *"Zona E2/Zona Agricola Generica"* a *"Zona B4/Residenziale di completamento in area di qualificazione"*;
- 3) la variazione della destinazione d'uso di un ambito territoriale ubicato nel "Comparto 2" da *"Zona C2-C1 /Residenziale di completamento"* a *"Zona G1/Verde Privato"*;
- 4) la variazione della destinazione d'uso di due distinti ambiti territoriali ubicati a margine della "tangenziale esterna" da *"Zona E1/Zona agricola di salvaguardia destinata a future espansioni"* a *"Zona C4/Zona residenziale rada"*, con incremento dell' I.f.f. da 0,01 mc/mq a 0,2 mc/mq;
- 5) la presa d'atto dell'avvenuta approvazione definitiva di alcuni progetti inerenti attività produttive o insediamenti o carattere turistico-ricettivo con procedure di variante puntuale al P.R.G. (*Accordi di Programma e interventi ex Lege 447/98*) che hanno comportato una modifica della destinazione urbanistica di alcune aree del territorio comunale inizialmente agricole, ovvero:
 - a. un opificio industriale per lo produzione di materiale elettrico, autorizzato con accordo di programma di cui alla DGR n. 2036 del 22/ 12/2000
 - b. un fabbricato ad usa officina ecc. autorizzato con accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 926 del 21/12 /2004.
 - c. una struttura ricettiva in variante al P.R.G. (art . 5 D.P.R. 447/ 98) approvato con delibera di C.C. n. 8 del 30/03/2006 con la quale è stata modificata la destinazione d'uso da zona F2 " attrezzature a livello urbano ed extra urbano" a "zona per attrezzature turistico-alberghiere",
 - d. un villaggio albergo in variante al P.R.G. (art. 5 D.P.R. 44 7/98), approvato con delibera di C.C. n. 30 del 07/02/2004.
- 6) la variazione della destinazione d'uso di due ambiti territoriali da *"Zona E1/Zona agricola di salvaguardia destinata a future espansioni"* a *"Zona E2/Zona agricola generica"*;

- 7) la variazione da "Zona F1/Attrezzatura pubblica" a "Zona F3/Attrezzature private ad uso pubblico";
- 8) integrazioni, variazioni e sostituzione di alcune disposizioni delle N.T.A. riguardanti, in particolare, gli artt. 1.3; 3; 35; 38; 39; 40; 41; 43a; 43b; 44e; 45; 46; 47; 48; 49; 50bis; 50ter; 52; 53; 54 e 55bis;
- 9) le variazioni del R.E. ed in particolare dell'art. 58.

La proposta di Variante, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, veniva inviata al SUR (Servizio Urbanistico Regionale), per gli adempimenti di cui all'art. 16 della L.R. 56/80.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2527 del 30/11/2012 disponeva l'approvazione con modifiche della variante, nei limiti e con le modifiche di cui al parere del CUR (Comitato urbanistico regionale) n. 06/2012, integrato e rettificato dal parere CUR n. 13/2012.

Nello stesso provvedimento la Giunta Regionale richiedeva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, al Comune di Tuglie (LE), in relazione alle modifiche introdotte negli atti, specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni nonché gli adempimenti di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La proposta di Variante veniva quindi inviata al Servizio Ecologia, oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali (SAA), per l'avvio della verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Il Servizio Ecologia, in data 27/04/2015 con nota prot. n. AOO_089/5606, rappresentava al Comune di Tuglie che la variante era da sottoporre direttamente alla procedura di VAS.

Conclusa la fase di consultazione pubblica della VAS in data 26.01.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al Comune di Tuglie il PARERE MOTIVATO n. 005 del 23/01/2018 le cui conclusioni sono quelle di seguito riportate:

“Si ritiene che al fine di contribuire effettivamente a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, l'Autorità procedente debba procedere a riconsiderare e ponderare la proposta di variante di che trattasi, tenendo in adeguata considerazione, coerentemente con i rilievi urbanistici di cui alla DGR n. 2527 del 30/11/2012 e la pianificazione regionale vigente, le osservazioni di cui al parere motivato.”

Si riportano qui di seguito in sintesi le note tecniche sul recepimento dei pareri e delle prescrizioni del CUR (Comitato Urbanistico Regionale) e delle osservazioni espresse dalla SAA (Sezione Autorizzazioni Ambientali) nel parere motivato conclusivo della VAS.

VARIANTE N.1

PROPOSTA	“Ridefinizione dell’ i.f.f. del “Comparto 3b” da 0,6 mc/mq a 0,8 mc/mq con incremento della capacità insediativa da 18.000 mc a 24.000 mc”
PARERE CUR	<i>Si ritiene di non esprimere parere, poiché l’incremento della capacità insediativa delle aree comprese nel comparto 3b si fonda sul volume recuperato dalla riduzione della capacità insediativa delle aree comprese nel Comparto 8 operata con l’adozione del relativo P.L. in corso di definizione.</i>
PARERE SAA	<i>L’Ufficio VAS osserva che le considerazioni sul carico urbanistico calcolate nel PRG non sono corrette dal punto di vista ambientale con conseguente aumento delle pressioni ambientali.</i>
Si recepiscono e si condividono le indicazioni del CUR sull’impossibilità di esprimere un parere basato su un atto urbanistico (P. di L. del comparto 8) che, alla data di istruttoria della variante da parte del Servizio Urbanistico Regionale, era ancora in corso di definizione. Si rinuncia, pertanto, all’approvazione della proposta di variante n. 1 rimandandone ad un successivo atto amministrativo di programmazione territoriale la sua riproposizione, anche in considerazione della recente approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione del Comparto 8 da parte della G.R. (D.G.R. n. 1928 del 30/10/2018).	

VARIANTE N.2

PROPOSTA	“Variazione della destinazione d'uso di un ambito territoriale posto in prossimità dell'intersezione tra Via Masseria Vecchia, la S.P. per Collepasso e Corso C. Vergine, da "Zona E2/Zona Agricola Generica" a "Zona B4/Residenziale di completamento in area di qualificazione”
PARERE CUR	<i>Si esprime parere non favorevole, poiché l'area in questione non possiede le caratteristiche di una zona di completamento perché completamente priva di edificazione</i>
PARERE SAA	<i>L’Ufficio VAS nella sua relazione (pag. 8) osserva «che non si evince dalle NTA della Variante in che modo si intende con la stessa Variante operare/garantire lo "spostamento di volume dall'altura di Montegrappa" e la demolizione dell'insediamento produttivo in "un'area ad alto valore paesaggistico"».</i>
La proposta era dettata dal tentativo, <i>probabilmente non compreso</i>, di una delocalizzazione di una volumetria esistente in un ambito decisamente ad alto valore paesaggistico, mostruosamente compromesso dalla presenza di un opificio fatiscente, con atterraggio su un’area, posta in contiguità di altre aree di completamento che, se pure priva di costruzioni, era già servita da urbanizzazioni primarie. Si recepiscono in ogni caso le indicazioni del CUR, rimandando ad altro atto amministrativo la sua eventuale riproposizione.	

VARIANTE N.3

PROPOSTA	Variazione della destinazione d'uso di un ambito territoriale ubicato nel "Comparto 2" da "Zona C2-C1 /Residenziale di completamento" a "Zona G1/Verde Privato"
PARERE CUR	<i>parere favorevole con la prescrizione della modifica della destinazione d'uso da "G1 - Verde Privato" a "zona E1 – Agricola di Salvaguardia" attesa la particolare vocazione agricola rappresentata dai proprietari talaltro coerente con la destinazione d'uso delle aree contermini.</i>
PARERE SAA	<i>L'Ufficio VAS nella sua relazione (pag. 9) osserva una discordanza tra l'area tipizzata zona "G1 – Verde Privato" e il proposto art. 55 bis che individua tale tipizzazione per più aree.</i>

L'art. 55 bis è stato introdotto per imporre un vincolo di inedificabilità assoluta su tutte quelle aree già individuate nel P.R.G. in vigore, ma prive di una normativa specifica, alle quali viene riconosciuto un alto valore paesaggistico.

VARIANTE N.4

PROPOSTA	Variazione della destinazione d'uso di due distinti ambiti territoriali ubicati a margine della tangenziale esterna da "Zona E1/Zona agricola di salvaguardia destinata a future espansioni" a "Zona C4/Zona residenziale rada", con incremento dell' I.f.f. da 0,01 mc/mq a 0,2 mc/mq.
PARERE CUR	<i>Si ritiene di non accogliere la proposta di variante per un ingiustificato incremento di volumetria; pertanto le aree restano della destinazione d'uso zona E1 – Agricola di Salvaguardia" fissata dal vigente P.R.G.</i>
PARERE SVA	<i>L'Ufficio VAS osserva che le considerazioni sul carico urbanistico calcolate nel PRG produce incremento volumetrico con conseguente aumento delle pressioni ambientali.</i>

VARIANTE N.5

PROPOSTA	"Preso atto dell'avvenuta approvazione definitiva di alcuni progetti inerenti attività produttive o insediamenti o carattere turistico - ricettivo con procedure di variante puntuale al P.R.G. (Accordi di Programma e interventi ex lege 447/98) che hanno comportato una modifica della destinazione urbanistica di alcune aree del territorio comunale inizialmente agricole".
PARERE CUR	<i>Si accoglie la proposta di variante nei termini e con le prescrizioni fissate dal SUR nella relazione n.06/2012 che così si esprime: "preso atto della già intervenuta variante urbanistica a seguito di n. 4 progetti puntuali inerenti attività produttive e insediamenti turistico ricettivi attraverso Accordi di Programma e interventi ex lege 447/98 di variante puntuale al P.R.G., si condivide quanto proposto con la precisazione che le singole destinazioni d'uso delle aree interessate ed i perimetri delle stesse devono intendersi quelli strettamente rivenienti dai medesimi accordi."</i>

PARERE SAA	<i>L'Ufficio VAS osserva che per gli interventi di cui alle lettere a) e b) "D2 – Insediamenti Dispersi" (NTA, art. 49), si determinerebbe la possibilità di effettuare nuovi interventi "diversi nella sagoma e nella localizzazione degli edifici" con sostituzione edilizia e ampliamento, mentre per gli interventi di cui alle lettere c) e d) si determinerebbe la possibilità del cambio di destinazione d'uso tra quelle previste nel D.P.R. 20/03/1998, n. 447</i>
------------	---

VARIANTE N.6

PROPOSTA	Variazione destinazione d'uso di due ambiti territoriali da "Zona E1/Zona Agricola di Salvaguardia destinata a future espansioni" a "Zona E2/Zona Agricola Generica".
PARERE CUR	<i>Si accoglie la proposta di variante nei termini e con le prescrizioni fissate dal SUR nella relazione n.06/2012, che così si esprime: "si esprime parere favorevole alla proposta di variazione da zona E1 – Agricola di Salvaguardia a zona E2 - Agricola Generica"</i>
PARERE SAA	<i>L'Ufficio VAS osserva che il passaggio da "Zona agricola di Salvaguardia" con Iff 0,01 mc/mq a "Zona agricola Generica" con Iff 0,03 mc/mq produce incremento volumetrico con conseguente aumento delle pressioni ambientali</i>
La zona E1 – Agricola di Salvaguardia, zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici generali di 2° livello, ha funzione di riserva di aree per future espansioni. Le aree sull'altura di Montegrappa per la loro valenza ambientale, opportunamente salvaguardata da specifiche leggi sovraordinate (artt. 142 e 143 del DLgs 42/2004) e da specifiche norme ambientali (PPTR), non possono conservare tale destinazione urbanistica nel P.R.G., ma devono riprendere la loro destinazione originaria che è quella di zona E1 – Agricola. Dette aree a destinazione agricola, quindi, al di fuori del centro urbano, non rientrano "ex lege" nel carico urbanistico. È, invece, assolutamente rilevante lo stralcio di aree a forte valenza paesaggistica da eventuali e future espansioni urbanistiche.	

VARIANTE N.7

PROPOSTA	Variazione da "Zona F1/Attrezzatura pubblica" a "Zona F31 Attrezzature private ad uso pubblico"
PARERE CUR	<i>Si accoglie la proposta di variante nei termini e con le prescrizioni fissate dal SUR nella relazione n.06/2012, che così si esprime: "si esprime parere favorevole in quanto la stessa variante permette il completamento del parco attrezzata già realizzato dall'Amministrazione comunale con un servizio di ristoro e di svago ad iniziativa di privati."</i>
PARERE SVA	<i>L'Ufficio VAS non rileva alcuna osservazione</i>

B) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO

VARIANTE N.8

PROPOSTA	Integrazione, variazioni e sostituzione di alcune disposizioni delle NTA riguardanti gli articoli 1.3; 3; 35; 38; 39; 40; 41; 43a; 43b; 44e; 45; 46; 47; 48; 49; 50bis; 50ter; 52; 53; 54 e 55bis;
PARERE CUR	<i>Si accoglie la proposta di variante nei termini e con le prescrizioni fissate dal SUR nella relazione n.06/2012, che così si esprime: "fermo restando che le integrazioni/correzioni attengono più propriamente al necessario adeguamento delle N.T.A. vigenti alle intervenute nuove norme in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 l, si ritiene di poter esprimere parere favorevole</i>
PARERE SVA	<i>L'Ufficio VAS osserva forti perplessità sul contenuto degli articoli 49 e 50 ter con riferimento alla presa d'atto degli interventi di variante considerati al punto 5</i>

VARIANTE N.9

PROPOSTA	Variazione del R.E. ed in particolare dell'art. 58;
PARERE CUR	<i>Si accoglie la proposta di variante nei termini e con le prescrizioni fissate dal SUR nella relazione n.06/2012, che così si esprime: "per quanto riguarda le integrazioni al Regolamento Edilizio, in relazione all'entrata in vigore della L.R. n. 3/2009. si ritiene di non dover esprimere nessun parere</i>
PARERE SVA	<i>L'Ufficio VAS non rileva alcuna osservazione</i>

ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

VARIANTE n.1 - *“Ridefinizione dell' i.f.f. del “Comparto 3b” compreso tra le vie Martiri delle Foibe, Risorgimento e Prov.le Tuglie - Alezio da 0,6 mc/mq a 0,8 mc/mq con incremento della capacità insediativa da 18.000 a 24.000 mc”*

Proposta non accolta.

Il comparto 3b “Zona C2” conserva l’indice di fabbricabilità territoriale di 0,6 mc/mq previsto nel P.R.G.

VARIANTE N.2 - *“Variazione della destinazione d'uso di un ambito territoriale posto in prossimità dell'intersezione tra Via Masseria Vecchia, la S.P. per Collepasso e Corso C. Vergine, da “Zona E2/Zona Agricola Generica” a “Zona B4/Residenziale di completamento in area di qualificazione”*

Proposta non accolta.

Le aree poste in prossimità dell'intersezione tra Via Masseria Vecchia, la S.P. per Collepasso e Corso C. Vergine ritornano alla loro originaria classificazione di Zona E2 - Agricola Generica, prevista nel P.R.G.

VARIANTE N.3- *“Variazione della destinazione d'uso di un ambito territoriale ubicato nel “Comparto 2” da “Zona C2-C1/Residenziale di completamento” a “Zona G1/Verde Privato”*

Proposta accolta con prescrizioni.

Modifica della destinazione d’uso da “zona G1 -Verde Privato” a “zona E1 - Agricola di Salvaguardia”.

VARIANTE N.4 - *“Variazione della destinazione d'uso di due distinti ambiti territoriali ubicati a margine della tangenziale esterna da “Zona E1/Zono agricola di salvaguardia destinata a future espansioni a “Zona C4/Zona residenziale rada”, con incremento dell’ I.f.f. da 0,01 mc/mq o 0,2 mc/mq.”*

Proposta non accolta.

Per i due ambiti viene ripristinata la originaria destinazione d’uso di “zona E1 - Verde Agricolo di Salvaguardia” con I.f.f. 0,01 mc/mq. prevista nel P.R.G.

VARIANTE N.5 - *“Presenza d'atto dell'avvenuta approvazione definitiva di alcuni progetti inerenti attività produttive o insediamenti o carattere turistico - ricettivo con procedure di variante puntuale al P.R.G. (Accordi di Programma e interventi*

ex lege 447/98) che hanno comportato una modifica dello destinazione urbanistica di alcune aree del territorio comunale inizialmente agricole".

Proposta stralciata con conseguente eliminazione degli articoli 49 bis e 50 ter delle NTA in adempimento a quanto prescritto dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia nella nota prot. n. 6806 del 24/07/2019 con la seguente motivazione: "si ritiene che detti progetti, diffusi nel territorio comunale, essendo stati approvati con procedure speciali quali accordi di programma ed ex DPR n. 447/98, aventi carattere di eccezionalità hanno variato la destinazione d'uso e i parametri di zona in funzione delle attività produttive insediate, pertanto devono essere esclusi dalla variante ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80."

VARIANTE N.6 – *"Variazione destinazione d'uso di due ambiti territoriali da "Zona E1/Zona Agricola di Salvaguardia destinata a future espansioni" a "Zona E2/Zona Agricola Generica"."*

Proposta accolta

Le aree sull'altura di Montegrappa e sulla prov.le Tuglie Collepasso destinate a future espansioni riprendono la classificazione di "Zona E2/Zona agricola generica"

VARIANTE N.7 – *"Variazione da "Zona F1/Attrezzatura pubblica" a "Zona F31 Attrezzature private ad uso pubblico"*

Proposta accolta: L'area ubicata lungo Corso C. Vergine adiacente il Parco pubblico della località Montegrappa assume la classificazione di "Zona F3 - Attrezzature private ad uso pubblico"

B) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO

VARIANTE N.8 – *"Integrazione, variazioni e sostituzione di alcune disposizioni delle NTA riguardanti gli articoli 1.3; 3; 35; 38; 39; 40; 41; 43a; 43b; 44e; 45; 46; 47; 48; 49; 50bis; 50ter; 52; 53; 54 e 55bis;"*

1. Per l'adeguamento alla proposta di Variante n. 4

- **Soppressione dell'art. 46.**

2. Per l'esclusione della proposta n. 5 così come prescritto dalla Sezione Urbanistica della Regione Puglia nella nota prot. n. 6806 del 24/07/2019

- **Soppressione dell'art. 49 bis**

~~**Art. 49 bis – Zona D2 Insediamenti dispersi [AC]**~~

~~**Individuazione:** sono le aree oggetto di accordi di programma~~

~~**Destinazione d'uso:** Destinazioni d'uso esistenti come strettamente rivenienti dagli accordi approvati~~

~~**Modalità d'intervento:** Sono consentiti soltanto gli interventi non compresi tra quelli individuati nell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 e ss.mm.ii.~~

~~**Parametri urbanistici ed edilizi:** i parametri urbanistici ed edilizi stabiliti nei rispettivi progetti approvati in variante al P.R.G.~~

- **Soppressione dell'art. 50 ter**

~~Art. 50 ter – Zona D6 Insediamenti turistici [AG]~~

~~**Individuazione:** sono le aree oggetto di varianti puntuali ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii.~~

~~**Destinazione d'uso:** Destinazioni d'uso esistenti come strettamente rivenienti dalle varianti puntuali approvate.~~

~~**Modalità d'intervento:** Sono consentiti soltanto gli interventi non compresi tra quelli individuati nell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 e ss.mm.ii.~~

~~**Parametri urbanistici ed edilizi:** i parametri urbanistici ed edilizi stabiliti nei rispettivi progetti approvati in variante al P.R.G.~~

3. **Revisione delle NTA per adeguamento alle modifiche e integrazioni del D.P.R. 380/2001 e del DLgs 25/11/2016, n.222**
4. **Soppressione e/o revisione degli articoli in contrasto con le definizioni del RET, in vigore dal 01.01.2018.-**

C) REGOLAMENTO EDILIZIO

VARIANTE N.9 – “Variazione del R.E. ed in particolare dell'art. 58;”

Parere non espresso perché le variazioni al R.E. sono di competenza comunale

Pertanto si può concludere che la proposta di Variante revisionata ed aggiornata coerentemente con:

- i rilievi urbanistici di cui alla D.G.R. n. 2527 del 30/11/2012;
- le osservazioni di cui al parere motivato sulla VAS n. 005 del 23/01/2018;
- le prescrizioni di cui alla **nota della Sezione Urbanistica della Regione Puglia prot. n. 6806 del 24/07/2019**

apporta le seguenti modifiche al vigente P.R.G.:

- 1) la variazione della destinazione d'uso di un ambito territoriale ubicato nel "Comparto 2" da "Zona C2-C1 /Residenziale di completamento" a "Zona E1/Agricola di salvaguardia".
- 2) la variazione della destinazione d'uso di due ambiti territoriali da "Zona E1/Zona agricola di salvaguardia destinata a future espansioni" a "Zona E2/Zona agricola generica".
- 3) la variazione da "Zona F1/Attrezzatura pubblica" a "Zona F3/Attrezzature private ad uso pubblico".
- 4) integrazioni, variazioni e sostituzione di alcune disposizioni delle N.T.A. riguardanti, in particolare, gli artt. 1.3; 3; 35; 38; 39; 40; 41; 43a; 43b; 44e; 45; 46; 47; 48; 49; 50bis; 52; 53; 54 e 55bis;
- 5) le variazioni del R.E. ed in particolare dell'art. 58.

TABELLA DI CONFRONTO CAPACITA' INSEDIATIVA P.R.G. – VARIANTE PRG ADEGUATA

P.R.G. APPROVATO			VARIANTE P.R.G. ADOTTATA			VARIANTE P.R.G. ADEGUATA ALLE PRESCRIZIONI		
Zto	Comparto	VOLUME mc	Zto	Comparto	VOLUME mc	Zto	Comparto	VOLUME
C1	1	86.775	C1	1	86.775	C1	1	86.775
C1	2a	11.850	C1	2a	9.200 (1)	C1	2a	9.200
C2	2b	6.900	C2	2b	5.700 (1)	C2	2b	5.700
C1	3a	4.950	C1	3a	4.000 (2)	C1	3a	4.000
C2	3b	18.000	C2	3b	24.000	C2	3b	18.000
C2	5	7.500	C2	5	7.500	C2	5	7.500
C2	7	9.375	C2	7	9.375	C2	7	9.375
C2	8	89.250	C2	8	72.427	C2	8	72.427
C3	167	58.500	C3	167	58.500	C3	167	58.500
			C4	11	10.540			
			C4	12	7.200 (3)			
293.100			295.217			271.477		

(1) Volume del sub comparto 2 con esclusione dell'area classificata Verde Agricolo Speciale

(2) Volume del sub comparto 3a da P.L. approvato con delibera di C.C. n. 26 del 26.06.2007

(3) Comparto modificato in seguito all'accoglimento delle osservazioni dei signori Giorgino e del signor Stamerra

Tuglie, dicembre 2019

Il Progettista

dott. ing. Giovanni Sticchi